



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone

PORTO DI TRIESTE ORDINANZA N°94 – 2018

Oggetto: deroga d'accesso e transito veicolare in aree demaniali marittime di Riva Grumula adiacenti al Pontile Istria destinate a zone pedonali per ricevimento di imbarcazioni e rispettivi carrelli, nonché dei veicoli di trasporto dei partecipanti alle regate di canottaggio "Borin Coastal Rowing e Coppa di Natale" organizzata dall'A.S.D. Società Ginnastica Triestina – Nautica dal 7 al 9 dicembre 2018

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

VISTI gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima – ;

VISTI il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

TENUTO conto dell'istanza presentata in data 19 novembre 2018 dalla A.S.D. Società Ginnastica Triestina – Nautica, tesa ad ottenere la disponibilità di un'area demaniale marittima - presso il tratto stradale riservato al transito pedonale in Riva Grumula - adiacente alla propria sede presso il Pontile Istria per destinarla al ricevimento delle imbarcazioni e dei rispettivi carrelli, nonché dei veicoli di trasporto dei partecipanti alle regate di canottaggio "Borin Coastal Rowing e Coppa di Natale" organizzate dalla medesima Associazione nel periodo dal 7 al 9 dicembre 2018;

RAVVISATA la necessità di predisporre, nelle suddette aree demaniali marittime per i motivi sopra esposti, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso;

VISTA l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

SENTITA la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di data 23.11.2018;

ORDINA

Art. 1 – Nelle aree demaniali marittime evidenziate indicativamente in nero nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso all'area in questione, sono consentiti dalle ore **08.00 del 7 dicembre alle ore 20.00 del 9 dicembre 2018:**

- a) l'accesso, il transito, la fermata e la sosta, ai carrelli e relative imbarcazioni trasportate, partecipanti alla regata descritta in premessa;
- b) l'accesso, il transito e la sola fermata, ai mezzi adibiti al trasporto dei carrelli citati al precedente punto a) - provenienti/diretti dalla/alla limitrofa viabilità stradale - per il solo tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle operazioni di deposito e ritiro carrelli.

Art. 2 – L'Associazione richiedente, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, dovrà:

2.1 – esporre copia della presente Ordinanza, in posizione ben leggibile, nelle zone di accesso alle aree stesse;

2.2 – delimitare le aree in argomento e presidiarle nei periodi di attività al loro interno, sollevando l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;

2.3 – acquisire ogni altra eventuale autorizzazione/nulla osta presso Amministrazioni/Autorità competenti (Questura, Comune, etc.) secondo le normative vigenti;

2.4 – osservare e far osservare nell'ambito dell'area in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell'ambito delle attività svolte;

2.5 – garantire, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, la massima tutela ai partecipanti alla manifestazione e alle persone gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, attraverso propria valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie, avvalendosi di personale dell'Associazione organizzatrice e/o del servizio di guardianaggio fornito da società abilitate a tale funzione in ambito portuale - provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

2.6 – non utilizzare alcun manufatto presente (es. dissuasori stradali come "panettoni" e "new jersey") per i propri fini di allestimento, recinzione o altro, per i quali l'organizzazione dovrà provvedere esclusivamente con propri mezzi e materiali;

2.7 – non eseguire alcun tipo di perforazione della pavimentazione;

2.8 – riportare allo stato pristino, al termine dell'utilizzo, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3 – La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi -Ordinanze del sito internet: www.porto.trieste.it.

Art. 4 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li

27 NOV. 2018

Il Presidente
(Zeno D'Agostino)

